



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 327 del 01/09/2017

OGGETTO: Rinnovo triennale del contratto in essere con la società Marsh S.p.a. avente ad oggetto il servizio di intermediazione assicurativa per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: Z611FABD7E).



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

OGGETTO: Rinnovo triennale del contratto in essere con la società Marsh S.p.a. avente ad oggetto il servizio di intermediazione assicurativa per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: Z611FABD7E).

In seguito all'espletamento di apposita procedura di gara aperta, la Regione del Veneto con Decreto della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 150 del 07.08.2014 approvava l'aggiudicazione definitiva dell'appalto del servizio di intermediazione assicurativa in favore della società Marsh S.p.a., con sede in Milano in Viale Bodio n. 33.

La Regione addiveniva in data 29.09.2014 alla stipula del relativo contratto con il citato operatore economico, con durata triennale, decorrente dall'1.10.2014 e scadenza al 30.09.2017, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio. Il citato contratto regionale stabiliva all'art. 6, comma 2, rubricato "*Impegni e obblighi delle parti.*" che "*Il Broker si impegna altresì a prestare la propria opera a favore di tutte le agenzie, aziende, consorzi, istituti, società ed enti regionali in genere, comunque denominati, che intendessero richiederla (...)*".

Successivamente, con D.D.G. n. 51/2015 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità "*Istituto*"), nell'esercizio della facoltà di cui al richiamato art. 6, comma 2, del contratto regionale, aderiva all'iniziativa di acquisto aggregato attuata dalla Regione del Veneto e, per l'effetto, affidava, ai sensi degli artt. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006 e 33 del D. Lgs. n. 163/2006, alla società Marsh S.p.a. il servizio di intermediazione assicurativa da svolgersi in favore dell'Istituto.

L'Istituto, per l'effetto, addiveniva alla stipula del relativo contratto attuativo (ns. prot. n. 2823/2015) con il citato operatore economico, avente decorrenza dal 17.03.2015 e scadenza fissata al 30.09.2017, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, dell'importo presunto di € 36.000,00 Iva e oneri inclusi. Si precisa che, attesa la particolare natura del contratto, tale importo - costituito dalla stima dell'ammontare delle provvigioni spettanti alla citata società calcolate sull'importo presunto dei premi che sarebbero stati pagati dall'Istituto nel periodo di vigenza contrattuale - non grava direttamente sull'Istituto, poiché la prestazione del broker è remunerata esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali l'Istituto ha in essere o stipula le polizze assicurative nel corso del periodo di validità del contratto.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Stante l'approssimarsi della scadenza del contratto in essere (ns. prot. n. 2823/2015) con la citata società, dato atto che:

- il citato contratto, prevede all'art. 2 rubricato “*Durata del contratto*”, la facoltà per l'Istituto di rinnovare il contratto per un ulteriore triennio
- la Regione del Veneto, con proprio Decreto del Direttore della Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 239 del 07.06.2017, ha proceduto all'esercizio dell'opzione prevista dall'originario contratto, rinnovando per un ulteriore triennio, il contratto in essere con la società di brokeraggio assicurativo;

il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi ha proceduto alla verifica delle ragioni di convenienza, consistenti nella persistenza delle necessità di acquisire il servizio in oggetto e, da ultimo, della regolare esecuzione del primo contratto affidato e del connesso livello di soddisfazione del servizio effettuato.

Il citato Dirigente ha ritenuto sussistenti le condizioni per procedere all'esercizio dell'opzione di rinnovo contrattuale, che costituisce applicazione, in via analogica, di quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006.

Lo scrivente Servizio, appurata la sussistenza delle condizioni legittimanti l'esercizio dell'opzione di rinnovo, valutata, inoltre, l'esigenza di garantire il regolare approvvigionamento e la continuità nel servizio di intermediazione assicurativa, il suo oggetto e l'importo presunto - stimato nel valore di € 36.000,00 Iva e oneri inclusi - ha proceduto, in via preliminare, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare l'esistenza di convenzioni attive per il servizio da acquisire stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A., constatandone l'assenza.

Contestualmente a tale verifica, si è proceduto al controllo della presenza, all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “*MePA*”), ai sensi dell'art. 1, comma 450, della citata Legge n. 296/2006, del metaprodotto di riferimento, rilevandone la mancanza.

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell'insussistenza, per la categoria merceologica cui il servizio in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, sia di prezzi di riferimento.

Si dà atto che il servizio non è ricompreso all'interno delle categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con DPCM del 24 dicembre 2015.

Alla luce dell'esito delle verifiche preliminari imposte per legge, con nota, nostro prot. 8731 dell'8.08.2017, è stata richiesta alla società Marsh S.p.a. la disponibilità al rinnovo del vigente contratto alle medesime condizioni contrattuali.

Con propria nota, acquisita a nostro prot. n. 8780 del 09.08.2017, il citato operatore economico ha manifestato all'Istituto il proprio consenso al rinnovo.

Attese, pertanto, le considerazioni suesposte in merito alla sussistenza delle condizioni per procedere all'esercizio dell'opzione di rinnovo contrattuale e l'esito delle verifiche preliminari, si ritiene opportuno e necessario procedere al rinnovo del contratto in parola per il periodo di tre anni, a condizioni contrattuali invariate, per l'importo presunto di € 36.000,00 Iva e oneri inclusi.

Si precisa che, pur essendo intervenuta l'approvazione e la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19/04/2016, del D. Lgs. n. 50/2016, successivamente modificato con D.Lgs. n. 56/2017, recante il “*Codice dei Contratti Pubblici*”, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso trova applicazione

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

esclusivamente alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (prevista per il giorno stesso della sua pubblicazione ex art. 220, comma 1, del citato decreto) nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Sul punto è intervenuta in via interpretativa anche l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), con comunicato del Presidente dell’11/05/2016, con il quale si è precisato che“(…) *continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei seguenti casi: a) affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; (…)*”.

Pertanto la presente procedura è disciplinata dalla normativa previgente, trattandosi di esercizio di un’opzione di rinnovo prevista da un contratto aggiudicato in data antecedente all’entrata in vigore della succitata normativa.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI

VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto “*Delega di funzioni al Dirigente del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi*”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile Unico del Procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 62/13.

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente richiamate, all’esercizio dell’opzione di rinnovo prevista dal contratto in essere (ns. prot. n. 2823/2015) con l’operatore economico Marsh S.p.a., con sede legale in Milano in Viale Bodio n. 33, per un ulteriore triennio, a decorrere dall’1.10.2017 sino al

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

30.09.2020, alle medesime condizioni tecniche ed economiche previste dall'originario contratto per l'importo presunto di € 36.000,00 Iva e oneri inclusi;

2. di dare atto che il valore presunto del contratto di cui al punto che precede, è stato determinato sulla base della stima dell'ammontare delle provvigioni spettanti alla citata società calcolate sull'importo presunto dei premi assicurativi che verranno pagati dall'Istituto nel periodo di vigenza contrattuale;
3. di prendere atto che l'affidamento del servizio di intermediazione assicurativa non comporta alcun onere di spesa gravante direttamente sull'Istituto, poiché la prestazione del broker è remunerata esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione con le quali l'Istituto ha in essere o stipulerà le polizze assicurative nel corso del periodo di validità del contratto;
4. di autorizzare la stipula del rinnovo contrattuale.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e
Servizi
Dott. Davide Violato



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell'Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N. 327 del 01/09/2017

OGGETTO: Rinnovo triennale del contratto in essere con la società Marsh S.p.a. avente ad oggetto il servizio di intermediazione assicurativa per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (CIG: Z611FABD7E).

Publicata dal 05/09/2017 al 20/09/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Dott. Davide Violato - Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

Angela Fontanella - Gestione Atti